

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 18 del 30/01/2014 - rif. PREC 204/13/S**

Parere di Precontenzioso n. 18 del 30/01/2014 - rif. PREC 204/13/S d.lgs 163/06 Articoli 20 - Codici 20.1

Gara per l'affidamento del servizio assicurativo. Indagine di mercato- Nell'individuazione della figura del broker, le stazioni appaltanti devono valorizzare adeguatamente le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato che la sua attività, diversamente dal settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa in esclusiva alle stazioni appaltanti dal D. Lgs. n. 163/2006. Al contrario, risultano ancora frequenti i casi in cui le stazioni appaltanti selezionano l'intermediario e la polizza assicurativa tramite un'unica gara, o affiancano all'incarico di brokeraggio anche la scelta dell'impresa affidataria del servizio assicurativo. Detti accorpamenti, sebbene attuati per esigenze di economicità, non appaiono corretti sia in quanto idonei a svolgere il ruolo del broker (avendo la stazione appaltante già effettuato scelte che invece dovrebbero essere fatte a seguito dell'attività precontrattuale svolta dallo stesso), sia in quanto i due servizi (di intermediazione e copertura assicurativa) appartengono a mercati distinti. (cfr. Avcp Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013).

Parere di Precontenzioso n. 18 del 30/01/2014 - rif. PREC 204/13/S d.lgs 163/06 Articoli 20, 57 - Codici 20.1, 57.1

In una selezione del contraente, effettuata tramite indagine di mercato, la mancanza di qualsiasi indicazione della base d'asta, della durata del contratto, dei criteri di aggiudicazione, della misura della commissione prevista per il broker, determinano la approssimazione dell'intero impianto di gara, in aperto contrasto con la normativa vigente. La scelta del broker, infatti, deve avvenire in esito a una pubblica gara, rientrando nell'ambito degli appalti di servizi. L'indagine di mercato va considerata una fase prodromica all'espletamento della procedura negoziata ex articolo 57, comma 6, la quale, pur "semplificata" rispetto alle altre procedure contemplate nel D. Lgs. n. 163/2006, è comunque soggetta ai principi che devono informare tutta l'attività contrattuale della pubblica amministrazione: da ciò discende che anche l'indagine di mercato dovrebbe svolgersi previo avviso, oggetto di specifica pubblicazione. L'amministrazione è, poi, tenuta all'espletamento di un confronto concorrenziale.